



Comune di Caldogno

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 2 DEL 12/03/2020

Struttura proponente: STRUTTURA LAVORI PUBBLICI-ECOLOGIA

OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA DEI PARCHI GIOCO, DELLE AREE VERDI COMUNALI E DEL PARCO DEL COMPLESSO PALLADIANO DI VILLA CALDOGNO IN RAGIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DAL 12.03.2020 AL 25.03.2020

IL SINDACO

A seguito del DPCM 11 marzo 2020, recante nuove misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che nonostante l'avviso affisso per evitare l'assembramento di persone nei parco giochi e aree verdi comunali comunque la frequenza di persone in molte aree era numerosa;

RITENUTO che l'uso pubblico delle suddette aree non è riconosciuto come servizio essenziale;

RILEVATO, pertanto, che risulta necessario provvedere:

- alla temporanea chiusura al pubblico di tutti i parchi gioco e aree verdi comunali
- alla temporanea chiusura del parco del complesso palladiano di villa Caldogno e dell'area verde del bunker;

RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la propria competenza all'adozione della presente ordinanza in virtù del sopra citato art. 50;

ORDINA

dalle ore 12:00 di giovedì 12.03.2020 alle ore 24:00 di mercoledì 25.03.2020

1. la chiusura al pubblico
 - di tutti i parchi gioco e aree verdi comunali
 - del parco del complesso palladiano di villa Caldogno e dell'area verde del bunker;
2. sarà consentito l'accesso alle suddette aree esclusivamente a personale autorizzato.

INVITA

- l'ufficio Lavori Pubblici di affiggere la presente ordinanza su tutte le aree oggetto di chiusura;
- il Messo Comunale a pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- l'Ufficio Segreteria a trasmettere copia della presente ordinanza alla Struttura Servizi Socio-culturali, alla Struttura Tecnica, alla Stazione dei Carabinieri di Dueville e al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina.

RICORDA

che l'inosservanza delle presenti disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad € 500,00 di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comune di Caldogno, i suoi dirigenti e funzionari si intendono sollevati e indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da NICOLA FERRONATO e stampato il giorno 12/03/2020 da Lisa Sartori.



Comune di Caldogno

Provincia di Vicenza

IL SINDACO
FERRONATO NICOLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)